

**Modello Organizzativo e di Gestione
D. Lgs. 231/2001**



LUBRITALIA S.P.A.

**Località “San Marco dei Lupini”
Palagiano (Taranto)**

P.I. 00307850735 - R.I. Taranto - REA 65527
Cap. Soc. 773.684,52 € int. vers.

Sommario

DEFINIZIONI	7
INTRODUZIONE	8
DESTINATARI DEL MODELLO	10
LA STRUTTURA DEL MODELLO.....	10
PARTE GENERALE	11
PARTI SPECIALI.....	11
CODICE ETICO	11
ADOZIONE DEL MODELLO	12
ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	12
COMPITI E FACOLTÀ DELL'ODV	13
OBBLIGHI INFORMATIVI	13
SANZIONI DISCIPLINARI.....	14
FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....	14
VERIFICHE	15
PREAMBOLO	16
PRELIMINARMENTE ALLA TRATTAZIONE DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO È OPPORTUNO INDICARE IL SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DALLA SEZIONE II D. LGS. 231/2001 NELLA SUA ATTUALE FORMULAZIONE.....	16
PARTE SPECIALE 1	22
ARTT. 24 E 25 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22
DESTINATARI.....	26
AREE A RISCHIO.....	26
MISURE DI PREVENZIONE	27
COMPITI DELL'ODV	28
PARTE SPECIALE 2	29
ART. 24 BIS REATI INFORMATICI	29
AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	30
DESTINATARI.....	31
MISURE DI PREVENZIONE	31
COMPITI DELL'ODV	31
PARTE SPECIALE 3	32
ART. 24 TER I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	32
TIPOLOGIA	32
AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	33
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	34
MISURE DI PREVENZIONE	34
COMPITI DELL'ODV	34
PARTE SPECIALE 4	35
ARTT. 25 BIS E 25 BIS 1 - REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	35
I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	36
AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	37
DESTINATARI.....	38

MISURE DI PREVENZIONE	38
COMPITI DELL'ODV	38
PARTE SPECIALE 5.....	39
ART. 25 TER - I REATI SOCIETARI	39
AREE A RISCHIO.....	46
DESTINATARI.....	47
MISURE DI PREVENZIONE	47
COMPITI DELL'ODV	49
PARTE SPECIALE 6.....	50
ART. 25 QUATER - REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	50
AREE A RISCHIO.....	52
DESTINATARI.....	52
MISURE DI PREVENZIONE	52
COMPITI DELL'ODV	52
PARTE SPECIALE 7.....	53
ART. 25 QUATER E 25 QUINTES - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	53
AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	55
DESTINATARI.....	56
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	56
MISURE DI PREVENZIONE	56
COMPITI DELL'ODV	57
PARTE SPECIALE 8.....	58
ART. 25 SEXIES - REATI DI ABUSO DI MERCATO.....	58
AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	59
DESTINATARI.....	60
COMPITI DELL'ODV	60
PARTE SPECIALE 9.....	61
ART. 25 SEPTIES - REATI CONTRO LA PERSONA E IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA SICUREZZA SUL LAVORO	61
AREE A RISCHIO.....	63
DESTINATARI.....	64
COMPITI DELL'ODV	65
PARTE SPECIALE 10.....	66
ART. 25 OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	66
AREE A RISCHIO.....	68
DESTINATARI.....	68
MISURE DI PREVENZIONE	68
COMPITI DELL'ODV	69
PARTE SPECIALE 11.....	70
ART. 25 NOVIES - VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	70
AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	73
DESTINATARI.....	73
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	73
COMPITI DELL'ODV	74

PARTE SPECIALE 12	75
ART. 25 DECIES - REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA	75
DESTINATARI.....	75
COMPITI DELL’ODV	75
PARTE SPECIALE 13	76
ART. 25 UNDECIES - REATI AMBIENTALI	76
AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO	91
DESTINATARI.....	91
MISURE DI PREVENZIONE	91
PROTOCOLLI.....	91
COMPITI DELL’ODV	92
PARTE SPECIALE 14	93
ART . 25 DUODECIES – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE	93
AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO.....	93
DESTINATARI.....	93
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	94
MISURE DI PREVENZIONE.....	94
COMPITI DELL’ODV	94
CODICE ETICO	96
1 INTRODUZIONE	96
1.2 Adozione del Codice Etico nell’Ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001	96
1.3 Rispetto delle Norme.....	97
1.4 Un Approccio Cooperativo e di Trasparenza	97
1.5 Comportamenti non Etici	97
1.6 Il Valore della Reputazione e dei Doveri Fiduciari	98
1.7 Il Valore della Reciprocità	98
2 PRINCIPI GENERALI	98
2.1 Imparzialità.....	98
2.2 Correttezza in Caso di Potenziali Conflitti di Interesse.....	98
2.3 Riservatezza	99
2.4 Relazioni con gli Azionisti.....	99
2.5 Valore delle Risorse	99
2.6 Equità dell’Autorità.....	100
2.7 Integrità Morale della Persona.....	100
2.8 Trasparenza e Completezza delle Informazioni.....	100
2.9 Diligenza e Accuratezza nell’Esecuzione dei Compiti e dei Contratti.....	100
2.10 Correttezza ed Equità nella Gestione dei Rapporti Contrattuali.....	101
2.11 Qualità dei servizi e dei prodotti.....	101
2.12 Concorrenza leale.....	101
2.13 Responsabilità verso la Collettività	101
2.14 Tutela Ambientale.....	101
2.15 Utilizzo delle Risorse Finanziarie.....	102
3 CRITERI DI CONDOTTA	102
3.1 Trattamento delle Informazioni	102

3.2 Regali, Omaggi e Benefici	102
3.3 Comunicazione all'Esterno.....	103
Criteri di condotta nelle relazioni con i collaboratori.....	103
3.4 Selezione del Personale	103
3.5. Costituzione del Rapporto di Lavoro	103
3.6 Gestione del Personale.....	104
3.7 Interventi sull' Riorganizzazione del Lavoro.....	105
3.8 Sicurezza e Salute.....	105
3.9 Tutela della Privacy.....	105
3.10 Integrità e Tutela della Persona	106
3.11 Doveri dei Collaboratori	106
Criteri di Condotta nelle Relazioni con i Clienti	108
3.12 Imparzialità e Correttezza nei Rapporti con i Clienti	108
3.13 Comunicazioni ai Clienti	108
3.14 Stile di Comportamento dei Collaboratori.....	108
3.15 Controllo della Qualità	108
3.16 Coinvolgimento della Clientela.....	109
3.17 Gestione delle Posizioni Creditorie	109
I Criteri di Condotta nelle Relazioni con i Fornitori.....	109
3.18 Scelta del Fornitore	109
3.19 Integrità e indipendenza nei Rapporti con i Fornitori.....	110
Criteri di condotta nelle relazioni con la collettività.....	110
3.20 Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni	110
3.21 Contributi e Sponsorizzazioni	111
3.22 Rapporti Istituzionali	111
3.23 Antitrust e Organi Regolatori	111
4. MODALITA' DI ATTUAZIONE	112
4.1 Organismo di Vigilanza.....	112
4.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Codice Etico	112
4.3. Comunicazione e formazione.....	112
4.4. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	113
4.5. Violazioni del Codice Etico.....	113

DEFINIZIONI

ODV:	Organo di Vigilanza;
MODELLO:	Il Modello organizzativo e di gestione così come previsto dal d. lgs. 231/01;
LA SOCIETA':	Lubritalia S.p.A. Località "San Marco dei Lupini" 74019 Palagiano (Taranto)

Il modello si intende riferito a:

- Dipendenti della società a qualunque titolo (anche part-time, stagionali, a tempo determinato, ...);
- Collaboratori esterni: collaboratori, liberi professionisti, consulenti, ...;
- Soggetti in posizione apicale: amministratori, dirigenti, dipendenti, capi area, membri di altri organi sociali, liberi professionisti e comunque chiunque all'interno dell'azienda abbia capacità gestionale ed economica;
- Partners commerciali.

INTRODUZIONE

Il decreto 231/01 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il decreto, in attuazione di alcune convenzioni internazionali, ha introdotto in Italia la responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da quei reati codificati nel decreto e nelle sue successive modifiche ed integrazioni, in tutti i casi in cui i reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti o società, da parte di soggetti che ne esercitino la gestione o il controllo, o comunque da loro sottoposti.

Prima dell'approvazione di tale decreto, se una società subiva un procedimento penale, ne rispondeva l'amministratore, il legale rappresentante o comunque il soggetto che materialmente lo aveva commesso.

Il decreto 231 introduce pertanto una novità relevantissima per le aziende e gli enti, attraverso la introduzione di sanzioni accessorie anche di carattere interdittivo che possono arrivare a bloccarne le attività.

Da un lato, il decreto prevede sanzioni pecuniarie (discrezionalità dello stesso giudice penale nell'ambito del procedimento, sanzioni stabilite in quote, tra un minimo ed un massimo per ogni tipologia di reato); dall'altro la società è passibile anche di sanzioni interdittive che vanno dal divieto di pubblicizzare beni e servizi all'interdizione dall'esercizio dell'attività, passando per la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni relativamente agli aspetti connessi con la commissione del reato ed il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Questo tipo di responsabilità amministrativa dell'ente o società, conseguenti a reato, si basano sull'assunto che la società abbia un obbligo di vigilanza circa l'operato dei soggetti in posizione apicale, e quindi stabilisce un obbligo di *facere* che deve esplicitarsi, come vedremo, nella dotazione del modello e di un organismo di vigilanza e controllo.

L'art. 5 del decreto 231 stabilisce che "... 1. l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) Da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) Da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.

Le modalità per escludere o limitare la responsabilità concorrente della società, sono state esplicitate negli artt. 6 e 7, con riferimento sia ai comportamenti dei soggetti in posizione apicale, che con riferimento ai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

In particolare l'art. 6 prevede che:

“... l'ente non risponde se prova che:

- a) L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lett. b).

I modelli di organizzazione devono quindi:

- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- Prevedere specifici protocolli sia con riferimento alle attività di formazione che con riferimento alla attuazione pratica delle decisioni della società per impedirne la commissione;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'ODV ed introdurre un idoneo sistema di sanzioni disciplinari per il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente modello, la sua attuazione, le norme e prescrizioni ivi contenute, si intendono rivolte a: lavoratori, dirigenti, amministratori, membri degli organi sociali, collaboratori esterni, consulenti, partners commerciali, liberi professionisti.

LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello si compone di tre parti:

1. Parte generale
2. Parte speciale
3. Codice Etico

Il modello sarà soggetto a integrazioni e aggiornamenti annualmente, salvo l'entrata in vigore di norme che amplino la portata del decreto originario e quindi rendano necessarie modifiche ed integrazioni in un tempo inferiore all'anno.

PARTE GENERALE

Così come richiesto dal decreto 231/01, la parte generale affronterà le seguenti questioni:

- a. mappatura dei rischi: attraverso una analisi dettagliata delle attività della società saranno individuate le aree e fasi operative a maggior rischio di commissione dei reati. La mappatura sarà soggetta a revisioni e ad una continua attività di controllo e aggiornamento;
- b. sistema di controllo ex ante: dopo la prima fase di screening si passerà alla fase operativa vera e propria con la predisposizione di protocolli per la programmazione della formazione e l'attuazione delle decisioni nelle attività c.d. a rischio. La predisposizione dei protocolli, per essere pienamente operativa, necessiterà dell'approvazione e validazione dell'organo amministrativo. Nel caso questa fase, di competenza esclusiva della società, mancasse o non venisse attuata nel tempo indicato per ogni singola fase, nulla potrà essere richiesto dalla società nei confronti dei sottoscrittori del modello o dei membri dell'ODV, né a titolo di indennizzo, né a titolo di risarcimento danni, in tutti i casi in cui fosse riconosciuta a carico della società una responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato.
- c. Individuazione dell'ODV: tale organismo dovrà provvedere al monitoraggio delle prescrizioni del Modello, nonché dei protocolli ivi individuati, da parte dei dirigenti e dei dipendenti della società; è compito dell'ODV altresì quello di far presente all'organo amministrativo la necessità di modifiche o integrazioni al Modello e alle procedure di attuazione. L'ODV è collegiale, interno alla società stessa, ma del tutto autonomo e indipendente.

PARTI SPECIALI

In ognuna delle parti speciali saranno analizzate le varie tipologie di reati e i protocolli per la prevenzione degli stessi.

CODICE ETICO

La società, anche precedentemente alla adozione di questo Modello aveva deciso di dotarsi di un Codice Etico, rivolto a tutti i destinatari del Modello, la cui violazione potrà dar luogo, così come la violazione delle precedenti parti, alla comminazione di sanzioni disciplinari.

ADOZIONE DEL MODELLO

L'adozione e la pratica attuazione del Modello saranno attuate secondo i presenti criteri:

- a. Il Modello è atto di emanazione dell'organo dirigente della Società, al quale spetterà anche l'adozione degli eventuali aggiornamenti;
- b. All'ODV spetterà il controllo e la verifica dell'efficacia del Modello.

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

L'ODV è composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri, da scegliersi tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità. Nella sua prima riunione sceglierà al proprio interno il suo Presidente ed adotterà un proprio regolamento.

I membri dell'ODV saranno professionisti esterni, mentre uno potrà anche essere interno all'azienda, per favorire la conoscenza approfondita della struttura e del funzionamento della Società, con la sola eccezione dei componenti dell'Organo Amministrativo e gli alti dirigenti muniti di deleghe operative.

Per quanto riguarda il componente interno dell'ODV, occorrerà far presente che egli è legato alla società da un rapporto di lavoro che nel caso cessasse per qualunque motivo, determinerà automaticamente la decadenza dalla carica di membro dell'ODV e quindi la necessità della sua sostituzione, la cui nomina spetterà all'Organo Amministrativo.

L'ODV è nominato dall'organo amministrativo della società e resterà in carica per la durata indicata nell'atto di nomina. All'ODV si applicheranno le norme del codice civile in tema di mandato.

Data la peculiarità dei compiti attribuiti all'ODV, che spesso riguardano competenze specifiche, sarà possibile per l'Organismo così individuato e laddove se ne manifesti la necessità, di avvalersi di professionalità sia interne che esterne all'azienda per le quali, nel caso di consulenze esterne, la società sosterrà i costi, dietro presentazione ed approvazione di una formale richiesta di consulenza esterna presentata all'organo amministrativo societario.

COMPITI E FACOLTÀ DELL'ODV

Compiti di carattere generale:

L'ODV dovrà vigilare:

- sulla osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso collegati o collegabili da parte dei destinatari;
- sulla effettiva capacità dei protocolli stabiliti dal Modello, di prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto 231/01;
- sulle eventuali modifiche da apportare al Modello ed ai suoi protocolli;

L'ODV dovrà inoltre:

- attuare idonee procedure di controllo, con la precisazione che il controllo reale ed effettivo delle attività resta comunque affidata alla dirigenza della Società in quanto parte del normale processo aziendale;
- attuare idonee iniziative di divulgazione del Modello;
- predisporre tutte le procedure, protocolli integrativi, chiarimenti o aggiornamenti del Modello;
- raccogliere e monitorare le informazioni raccolte circa la c.d. mappatura dei rischi;
- segnalare agli organi competenti eventuali modifiche o integrazioni da apportare al Modello;

OBBLIGHI INFORMATIVI

All'ODV dovrà essere comunicata ogni informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso; gli organi societari nonché i soggetti in posizione apicale, sono tenuti a dare piena informazione all'ODV sulle questioni che rientrano nella competenza dell'ODV stesso.

E' fatto obbligo a tutti i dirigenti di comunicare, con garanzia di riservatezza, in forma scritta non anonima, ogni ulteriore informazione relativa ad eventuali anomalie o attività illecite o presunte tali.

L'ODV potrà richiedere ogni genere di informazione o documentazione utile agli accertamenti e ai controlli, direttamente all'organo amministrativo, agli altri organi

sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti. Sarà possibile, in caso di informazioni celate o non fornite tempestivamente, che l'organo societario competente, irroghi delle sanzioni disciplinari.

A carico dell'ODV vi è invece un obbligo informativo continuativo a carico dell'amministratore. Annualmente l'ODV dovrà presentare una relazione scritta all'amministratore sulle attività svolte per dare attuazione al Modello.

SANZIONI DISCIPLINARI

Una delle parti essenziali del decreto 231/01 è costituita dalla predisposizione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si rendano inadempienti rispetto agli obblighi di informazione su di loro incumbenti.

Tali sanzioni, che saranno strutturate ed emanate dall'organo amministrativo, saranno:

- a. a carico dei dipendenti: quelle previste nei rispettivi CCNL, in adempimento e nel rispetto della L. 300/70;
- b. a carico dei dirigenti: quelle previste nei contratti singoli;
- c. a carico dell'amministratore: quelle previste nell'atto di nomina e nelle leggi richiamate;
- d. a carico di collaboratori esterni, partners commerciali, consulenti: quelle previste nelle clausole contrattuali, fatte salve le possibilità di richieste di risarcimento nel caso il comportamento concreto abbia cagionato un danno concreto, come nel caso di procedimento da parte del giudice penale in attuazione del decreto 231/01.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La società promuove la conoscenza del Modello, dei suoi protocolli e dei relativi aggiornamenti tra i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerlo e ad applicarlo in ogni sua parte.

Sia con riferimento al personale direttivo che ai dipendenti con altre mansioni, saranno previste una o più riunioni informative.

Tale attività di informazione sarà espletata anche nei confronti dei partners commerciali e dei consulenti esterni.

VERIFICHE

L'ODV nell'ambito dei compiti ad esso spettanti provvederà a:

- effettuare verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica sotto l'aspetto della possibilità di commissione di reati, sui principali atti societari e sui contratti di maggior importanza;
- effettuare verifiche delle procedure: periodicamente si provvederà ad effettuare le opportune verifiche sulle procedure ai fini dell'effettivo funzionamento del presente Modello secondo le modalità stabilite dall'ODV;
- si procederà con cadenza annuale alla verifica di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno.

Dei risultati di questa attività di verifica l'ODV dovrà dar conto nella relazione annuale.

PREAMBOLO

PRELIMINARMENTE ALLA TRATTAZIONE DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO È OPPORTUNO INDICARE IL SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DALLA SEZIONE II D. LGS. 231/2001 NELLA SUA ATTUALE FORMULAZIONE.

Art. 9. *Sanzioni amministrative.*

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività (4);
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (5);
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10. *Sanzione amministrativa pecuniaria.*

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11. *Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria.*

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103.

Art. 12. *Casi di riduzione della sanzione pecuniaria.*

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

Art. 13. *Sanzioni interdittive.*

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1

Art. 14. *Criteri di scelta delle sanzioni interdittive.*

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15. *Commissario giudiziale.*

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16. *Sanzioni interdittive applicate in via definitiva.*

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17. *Riparazione delle conseguenze del reato.*

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca

Art. 18. *Pubblicazione della sentenza di condanna.*

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale (6).

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19. *Confisca.*

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20. *Reiterazione.*

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21. *Pluralità di illeciti.*

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione

pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22. Prescrizione.

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive.

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

PARTE SPECIALE 1

ARTT. 24 E 25 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il decreto 231/01 prevede agli artt. 24 e seguenti l'elencazione dei reati che possono dar luogo alla responsabilità estesa dell'azienda.

Si tratta di reati piuttosto eterogenei, nei quali anche i soggetti parti offese sono di tipologia differente.

Un primo elenco di reati comprende infatti i reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero:

Art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316 ter, 640 co. 2 n.1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Se in seguito alla commissione di dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 lettere c, d, e.

Nel dettaglio, le fattispecie di reato sono:

Art. 316 bis: malversazione ai danni dello stato.

Punisce il reato di chi, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Art. 316 ter: indebita percezione di erogazioni a danno dello stato.

Punisce il reato di chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europea.

Art. 640 co. 2 n.1: truffa aggravata

Punisce la condotta di chi, mediante artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico.

Art. 640 bis: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Punisce la condotta di chi pone in essere il reato di truffa previsto dall'art. 640 su contributi, finanziamenti o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea.

Art. 640 ter: frode informatica se commessa in danno dello stato o di altro ente pubblico

Punisce il comportamento di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Art. 25 concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 319, 319-ter, co. 1, 321, 322, co. 2 e 4 c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 s 600 quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 317, 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, co. 2, 319-quater e 321 c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti si applicano anche quando siano stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano la sanzioni interdittive previste dall'art., co. 2 per una durata non inferiore ad un anno.

I reati previsti sono quindi:

Art. 317 c.p.:concussione

Punisce il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o

altra utilità.

Art. 318 c.p.: corruzione per l'esercizio della funzione:

Punisce il comportamento del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Artt. 319, 319-bis c.p.: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e circostanze aggravanti.

Punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p.: corruzione in atti giudiziari.

Punisce il pubblico ufficiale che commette il reato di corruzione per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319-quater c.p.: induzione indebita a dare o promettere utilità.

Punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Art. 320 c.p.: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio

Art. 321 c.p.: pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità

Art. 322 commi 1 e 3 c.p.: istigazione alla corruzione:

Punisce chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata

Punisce inoltre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Art. 322-bis c.p.: peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

DESTINATARI

Rispetto a queste tipologie di reato, i soggetti che potenzialmente possono commetterli, sono coloro che rivestono posizioni apicali nelle aree a rischio, in particolare l'organo amministrativo.

Occorre che i destinatari così individuati siano consapevoli della gravità dei comportamenti fin qui descritti e quindi agiscano nel pieno rispetto delle norme che regolano la materia.

Per quanto riguarda il reato di frode informatica, esso interessa un maggior numero di destinatari in quanto la fattispecie di reato di cui all'art. 640 ter può essere commessa da parte di chiunque violi o alteri un sistema informatico.

La Società fa espresso divieto a chiunque, dipendente o no della società, che abbia ad utilizzare supporti informatici appartenenti alla società stessa, di porre in essere comportamenti antiggiuridici che integrino gli estremi del reato in questione.

AREE A RISCHIO

Per quanto riguarda queste tipologie di reato, la parte offesa è sempre lo Stato o altro Ente pubblico. Pertanto, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività nelle quali, pur non essendoci direttamente un rapporto con la pubblica amministrazione, vengono gestiti strumenti finanziari pubblici e simili.

Vanno quindi considerate a rischio le seguenti attività:

- a. gestione dei rapporti con Enti pubblici e statali o appartenenti alla Comunità Europea;
- b. percezione e utilizzazione di finanziamenti pubblici o agevolati;

c. Gestione di software della pubblica amministrazione.

Le aree a maggior rischio sono quindi quelle di partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti pubblici per la fornitura di beni o servizi, di concessioni, di agevolazioni finanziarie o altre operazioni simili.

Situazioni di particolare attenzione sono poi le procedure di gara nelle quali si partecipa in associazione con altri partners.

MISURE DI PREVENZIONE

Con riferimento ai reati sopra indicati, la Società fa espresso divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

- Porre in essere comportamenti tali da integrare le suddette fattispecie di reato, ad esempio attraverso elargizioni in denaro a pubblici funzionari, accordando altri vantaggi di varia natura a rappresentanti pubblici o funzionari, presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, finanziamenti o contributi per scopi diversi da quelli a cui erano destinati.
- Porre in essere comportamenti che sebbene non costituiscano di per se fattispecie di reato, tuttavia potrebbero potenzialmente diventarlo;
- Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto nei confronti della pubblica amministrazione con riferimento alle ipotesi di reato di cui sopra.

Concretamente, i Destinatari:

- Non potranno effettuare pagamenti in denaro contante o in natura;
- Dovranno rendere dichiarazioni assolutamente veritiere ai fini dell'ottenimento di erogazioni pubbliche o di partecipazione a gare d'appalto ad evidenza pubblica, o comunque nell'ambito di rapporti contrattuali con enti pubblici.
- Chi effettua i controlli sugli adempimenti relativi alla espletazione delle attività sopra indicate dovrà porre particolare attenzione alla attuazione di tali adempimenti e riferire immediatamente all'ODV ogni situazione anomala.
- Dovranno sempre rendere individuabile l'identità dell'operatore che abbia

fornito informazioni o atti o documenti attraverso supporti informatici.

Aree a rischio particolarmente alto (gare d'appalto indette da enti pubblici o richieste di erogazione di finanziamenti o contributi pubblici):

per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici, per ogni singola operazione dovrà essere riscontrabile:

- Invio della manifestazione di interesse;
- Invio dell'offerta vincolante e non vincolante;
- Garanzie rilasciate;
- Esito della procedura e conclusione dell'operazione;

Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- Richiesta del finanziamento;
- Esito della procedura;
- Rendicontazione dettagliata dell'impiego delle somme ottenute.

COMPITI DELL'ODV

Per quanto concerne queste tipologie di reati, i compiti dell'ODV saranno sostanzialmente:

- Proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti a rischio;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne, valutandone periodicamente la loro efficacia;
- Esaminare le eventuali segnalazioni ricevute;
- Proporre sanzioni disciplinari nel caso di accertate violazioni.

PARTE SPECIALE 2

ART. 24 BIS REATI INFORMATICI

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, quater e quinquies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Per i reati di cui agli artt. 615 quater e quinquies si applica la sanzione pecuniaria sino a 300 quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 491-bis e 640 quinquies c.p. salvo quanto previsto dall'art. 24 di cui alle pagine precedenti per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 lett. a), b), e).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 2 si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 lett. b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2 lett. c), d) ed e).

Art. 615 ter accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

E' punito l'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o il mantenere l'accesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Aggravanti specifiche sono l'aver commesso il fatto con la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, o se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema.

Art. 617 quater intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:

E' punito il comportamento di chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Art. 617 quinquies installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche:

Punisce il comportamento di chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni

relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Art. 635 bis, ter, quater, uinques Danneggiamento di sistemi informatici e telematici, di informazioni, dati e programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, danneggiamento di sistemi informatici o telematici salvo che il fatto costituisca più grave reato, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità:

E' punito il comportamento di chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili sistemi informatici o telematici altrui, di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico.

Artt. 615 quater e quinquies Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Punisce chiunque si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto.

Art. 491 bis Documenti informatici:

Falso in documento informatico: punisce il reato di falso effettuato tramite o su documenti informatici.

Art. 640 quinquies Frode informatica del certificatore di firma elettronica

Punisce chiunque prestando servizi di certificazione elettronica, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Il rischio di commissione di reati informatici e di trattamento illecito dei dati è bassissimo per la società, tenuto conto delle peculiari attività lavorative, nonché di un esiguo numero di dipendenti addetti all'utilizzo di supporti informatici o che comunque ne abbiano la materiale disponibilità.

Tuttavia, nel caso le situazioni concrete di utilizzo dei suddetti supporti si facesse più complessa, l'ODV segnalerà tale mutata situazione all'organo amministrativo per le necessarie verifiche anche dei protocolli di attuazione del Modello.

DESTINATARI

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti che materialmente hanno accesso a codici e banche dati della società, nonché a tutti coloro che detengono supporti informativi di proprietà o nell'utilizzo della Società.

MISURE DI PREVENZIONE

Occorre regolamentare le modalità di gestione degli accessi a computers, rete aziendale, internet. Deve essere sempre riconoscibile l'utente che ha immesso i dati o inviato documentazione attraverso firma digitale o altre modalità di identificazione.

E' fatto assoluto divieto a tutti coloro che per qualsiasi motivo avessero ad utilizzare software, computers, accessi ad internet di proprietà o nella disponibilità della Società di visionare, trasmettere o scaricare materiale considerato osceno, pornografico, minaccioso o anche velatamente discriminatorio dal punto di vista della razza o della sessualità. L'utilizzo di ogni elaboratore è concesso dal superiore gerarchico, solo per motivi di lavoro, previo utilizzo di passwords e username che rendano identificabile l'utente.

La società deve dotarsi di dispositivi tecnici idonei a vietare l'accesso a siti pedopornografici noti alla società.

Utilizzo dall'esterno:

E' consentito esclusivamente l'accesso agli utenti registrati attraverso connettività mobile ai fini della consultazione della propria casella di posta elettronica, nonché per accedere alle proprie cartelle per cui si sia stati preventivamente autorizzati e si posseggano username e password.

COMPITI DELL'ODV

Nello specifico l'ODV dovrà vigilare che i protocolli siano validi al fine di inibire i comportamenti vietati di cui sopra, e comunque segnalare eventuali violazioni di cui si abbia avuto notizia all'organo amministrativo.

PARTE SPECIALE 3

ART. 24 TER I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

TIPOLOGIA

Con riferimento ai reati di criminalità organizzata, il legislatore ha introdotto l'art. 24 ter al decreto 231/01. Si fa presente che il rischio di commissione di tali reati da parte della Società è ritenuto assolutamente ipotetico e quindi a basso rischio per la società.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 416 co. 6, 416 bis, 416 ter e 630 c.p., ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del DPR 309/90, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 416 c.p. ad esclusione del co. 6, ovvero di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) n. 5 c.p.p., si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2 per una durata non inferiore ad 1 anno. Se vi è l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei co. 1 e 2 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 co. 3.

Art. 416 co. 6 Associazione per delinquere:

Punisce i reati di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta delle persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/98.

Art. 416 bis Associazione di tipo mafioso:

Punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da 3 o più persone, punendo anche coloro che semplicemente promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. Per associazione di tipo mafioso si intende quella nella quale chi ne fa parte si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e

della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso:

Punisce chi ottiene la promessa di voti in vista di una consultazione elettorale, in cambio della erogazione di denaro.

Art. 630 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione:

Punisce chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Art. 70 DPR 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope:

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o comunque finanzia l'associazione è punito con la reclusione non inferiore a 20 anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a 10 anni.

Art. 7 L. 203/91 Tutti i delitti di cui sopra, se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Art. 416 Associazione per delinquere (escluso co. 6)

Art. 407 co. 2 lett. a) n. 5 c.p.p. illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto abusivo in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Come già specificato nella parte introduttiva di questa sezione il rischio di commissione di tali reati è assolutamente ipotetico. Tuttavia la Società per escludere

qualsiasi tipo di rischio anche astratto, opererà come indicato nelle precedenti parti speciali, attuando i protocolli necessari per evitare la commissione dei reati anzidetti.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da parte dei soggetti in posizione apicale, soprattutto quando la società abbia ad operare in aree c.d. a rischio, nelle quali è alta la possibilità di infiltrazioni criminali, e soprattutto nell'ambito di settori, quali quello della gestione dei rifiuti, considerati fortemente a rischio.

Proprio per questo la Società intende mettere a conoscenza anche i partners commerciali dei contenuti del proprio Codice Etico.

MISURE DI PREVENZIONE

La società persegue già da tempo una politica di comportamento diligente, e di trasparenza del proprio operato, con la consapevolezza di operare in un settore, qual è quello dei rifiuti, potenzialmente suscettibile di condotte illecite. Pertanto, è richiesto a tutti i destinatari di comprendere appieno la valenza anti giuridica dei comportamenti censurati, e non mettere in atto alcun comportamento che possa anche solo potenzialmente integrare gli estremi di un reato.

Per la trattazione più specifica delle misure di prevenzione, si rimanda alla parte speciale relativa ai rifiuti.

COMPITI DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione alla osservanza e all'efficacia del Modello per i reati indicati in questa parte speciale, sono quelli di carattere generale previsti dalla Società, ed indicati nella parte iniziale di questo Modello. Nel caso di violazioni riscontrate, l'ODV procederà ad individuare le sanzioni idonee che saranno comunque fatte applicare dall'organo amministrativo.

PARTE SPECIALE 4

**ARTT. 25 BIS E 25 BIS 1 - REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE
DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI
O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Per il delitto di cui all'art. 453 c.p. la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) Per i delitti di cui agli artt. 454, 460, 461 c.p. la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- c) Per il delitto di cui all'art. 455 c.p. le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lett. A) in relazione all'art. 453 e dalla lett. B) in relazione all'art. 454 ridotte da un terzo alla metà;
- d) Per i delitti di cui agli artt. 457 e 464 c.p. le sanzioni pecuniarie fino a 200 quote;
- e) Per il delitto di cui all'art. 459 c.p. le sanzioni pecuniarie previste dalle lett. A), c) ed e) ridotte di un terzo;
- f) Per il delitto di cui all'art. 464 co. 1 c.p. la sanzione pecuniaria fino a 300 quote;
- f bis) Per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473, 474 c.p. si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2 per una durata non superiore ad un anno.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete

Punisce chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Punisce chiunque alteri monete, scemandone in qualsiasi modo il valore.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate

Punisce l'introduzione, l'acquisto o la detenzione di monete contraffatte o alterate,

al fine di metterle in circolazione, ovvero chi le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

E' punito altresì chiunque spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, prodotti industriali, o comunque chiunque faccia uso di tali marchi contraffatti.

Art. 474 c.p. Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Per i delitti di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- b) Per i delitti di cui agli artt. 513 bis e 514 c.p. la sanzione pecuniaria fino a 800 quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lett. B) del co. 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2.

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria e del commercio:

E' punito chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza:

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali:

E' punito chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione prodotti industriali con segni e marchi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale:

Fatta salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p. è punito chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente beni o oggetti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agroalimentari

E' punito chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Il pericolo di commissione dei reati indicati in questa parte speciale è del tutto inesistente, stante l'oggetto delle attività societarie, completamente al di fuori degli

ambiti di applicazione delle suindicate fattispecie di reato.

DESTINATARI

In linea teorica, salve le considerazioni di cui ai punti precedenti, la presente parte speciale interesserebbe comunque i soggetti posti in posizione apicale, così come partners commerciali e collaboratori esterni.

MISURE DI PREVENZIONE

Per questa parte generale valgono le linee generali di comportamento indicate nella parte introduttiva del presente Modello, norme generali che, allo stato, parrebbero più che sufficienti a preservare la società dalla commissione dei reati contro l'industria e il commercio.

COMPITI DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione alla osservanza e all'efficacia del Modello per i reati indicati in questa parte speciale, sono quelli di carattere generale previsti dalla Società, ed indicati nella parte iniziale di questo Modello. Nel caso di violazioni riscontrate, l'ODV procederà ad individuare le sanzioni idonee che saranno comunque fatte applicare dall'organo amministrativo.

PARTE SPECIALE 5

ART. 25 TER - I REATI SOCIETARI

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta

quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-*bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico,

espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a

danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2623 c.c. Falso in prospetto. Abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262, che ha introdotto l'art. 173-bis al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 173-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 *Falso in prospetto*). Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la

sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: abrogato dal comma 34 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa .

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti .

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi .

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale:

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno .

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in

modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni .

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

AREE A RISCHIO

Con riferimento ai suddescritti reati, si possono individuare tre macro aree di rischio relative a:

- Redazione di bilancio e scritture contabili;
- Operazioni societarie che possono andare a incidere sulla integrità del capitale sociale;

- Attività di controllo svolte dal collegio sindacale, dai soci e dalle società di revisione.

DESTINATARI

Destinatari principali: amministratori, direttori generali e i sindaci, ma anche i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti in posizione apicale nelle attività a rischio.

MISURE DI PREVENZIONE

E' fatto espresso divieto ai destinatari come sopra individuati di:

- a. Porre in essere, ma anche collaborare o dare causa, alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b. Porre in essere, ma anche collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che sebbene risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I Destinatari tutti dovranno obbligatoriamente:

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norma di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riguardo alle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, segnalando anche eventuali interessi in conflitto; non dovranno mai trasmettere documenti con dati falsi o lacunosi o comunque omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge.
2. Tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, nonché del Codice Etico; e quindi non alterare in alcun modo le informazioni ai fini di presentazioni dello stato della società difformi dal vero.
3. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, sempre nel rispetto delle procedure interne; non dovranno ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, non restituire conferimenti ai soci al di fuori

dei casi di legittima riduzione del capitale, non effettuare riduzioni del capitale sociale in violazione delle norme di legge.

4. Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale; non dovranno porre in essere comportamenti tali da impedire o rendere difficoltosa l'attività di controllo degli organi preposti, o influenzare le deliberazioni dell'assemblea.
5. Coordinare il lavoro svolto con il collegio sindacale, la società di revisione e l'ODV;
6. Osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari; non dovranno divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate.
7. Effettuare tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza; non dovranno omettere di effettuare tutte le segnalazioni periodiche alle autorità di vigilanza.

Per quanto riguarda la redazione dei singoli documenti, i Destinatari dovranno:

- Porre in essere tutte le misure necessarie a far sì che la redazione di bilanci, gestione e relazioni siano effettuate in maniera chiara e trasparente nel rispetto delle vigenti normative nonché dei principi di questo Modello e del Codice Etico adottato dalla Società, segnalando immediatamente eventuali situazioni anomale;
- Siano adottate misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili sia veritiera ed esposta in maniera chiara e trasparente;
- Siano adottate misure per assicurare che ogniqualvolta vi sia variazione dei dati o dei criteri di rilevazione dei dati ne sia data immediata informazione all'ODV;
- Deve sempre essere indicato il responsabile delle informazioni e chi materialmente le inserisce nei documenti;
- Deve essere sempre possibile la verifica delle informazioni trasmesse e delle loro fonti.

Per quanto riguarda i prospetti informativi essi dovranno essere redatti secondo i seguenti principi:

- Verifica della correttezza dei dati;
- Professionalità accertata dei soggetti preposti alla loro redazione;
- Informativa all'ODV di ogni redazione e pubblicazione di prospetti.

Per quanto riguarda la tutela del capitale sociale, tutte le operazioni dovranno conformarsi ai seguenti principi:

- Valutazione delle operazioni da porre in essere e inoltro delle stesse ai membri dell'organo amministrativo;
- Informazione sulle norme in materia di reati ed illeciti amministrativi a tutela del capitale sociale, in particolare in occasione di eventuali modifiche normative;
- Predisposizione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

Per quanto riguarda il regolare funzionamento della società:

- Trasmissione al Collegio sindacale con congruo anticipo di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo;
- Messa a disposizione del Collegio sindacale di tutta la documentazione sulla gestione della società di cui il collegio abbia bisogno;
- Diffusione dei principi di comportamento indicati nel presente Modello e nel Codice Etico;
- Previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale;

COMPITI DELL'ODV

In relazione a questi specifici reati, in aggiunta ai compiti di carattere generale di cui alla parte generale di questo Modello, occorre che l'ODV:

- Provveda all'esame di eventuali segnalazioni specifiche;
- Organizzazione di una riunione col Collegio Sindacale e gli organi amministrativi prima della stesura del bilancio e sua sollecitazione in caso di ritardo, con verbale;
- Effettui verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- Effettui verifiche sul personale assunto in ordine alla formazione specifica, sull'aggiornamento dei dirigenti con particolare riferimento alle tematiche societarie;
- Comunicazioni semestrali all'organo amministrativo;
- Verifica del sistema sanzionatorio.

PARTE SPECIALE 6

ART. 25 QUATER - REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La commissione di tali reati, viste le attività della società, è assolutamente ipotetico e astratto. Tuttavia, per completezza metodologica, saranno analizzate di seguito le varie fattispecie e i protocolli per evitarne la commissione.

Art. 270 c.p. Associazioni sovversive

E' punito chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato o i suoi ordinamenti politici e giuridici.

Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico

E' punito chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati

E' punito, fuori dei casi di concorso o favoreggiamento, anche chi dia rifugio o fornisca assistenza a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli precedenti.

Art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

E' punito chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 270 bis c.p., arruoli una o più persone, per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

Art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Punisce la condotta di chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 270 bis c.p., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione di armi o di materiali esplosivi come di sostanze chimiche nocive o pericolose.

Art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

Sono punite tutte quelle condotte che per la loro natura o contesto, possano

arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

E' punito chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentati alla vita o alla incolumità di una persona.

Art. 289 c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

E' punita la condotta di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Art. 302 c.p. Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi i e ii

E' punito chiunque istighi taluno a commettere uno o più dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del codice penale dedicati ai delitti contro la personalità dello Stato.

Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione

Condotta che si realizza quando più persone si accordano per commettere uno dei delitti di cui al precedente punto.

Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto.

Artt. 306 e 307 c.p. Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione di banda armata

Tale condotta si verifica ogniqualvolta taluno promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 c.p. ovvero nel caso taluno fuori dei casi di concorso o favoreggiamento, dia assistenza a taluna delle persone che partecipano alla banda armata.

AREE A RISCHIO

Dato il basso rischio di commissione di tali reati per il tipo di attività poste in essere dalla Società, e poiché la Società non risulta avere rapporti commerciali con Paesi c.d. a rischio, l'area di rischio per la commissione di questi reati, stante le premesse di cui sopra è veramente ipotetica e astratta. Si richiamano pertanto le norme di carattere generale di cui alla parte introduttiva di questo Modello.

DESTINATARI

Quelli indicati nella parte generale

MISURE DI PREVENZIONE

Quelle generiche per tutte le tipologie di reato. Tuttavia, per completezza di esposizione, è fatto espresso divieto a carico di Destinatari di questo Modello, di:

- Porre in essere, ma anche collaborare o dare causa, alla realizzazione di comportamenti che possano integrare anche astrattamente i reati di cui sopra;
- Utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati;
- Assumere o assegnare commesse, o anche solo effettuare operazioni commerciali con soggetti i cui nominativi siano inclusi nelle Liste Paesi o Nominativi;
- Fornire direttamente o indirettamente fondi a favore dei soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla presente parte speciale;
- Si richiamano i protocolli indicati in materia di reati societari.

COMPITI DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione alla osservanza e all'efficacia del Modello per i reati indicati in questa parte speciale, sono quelli di carattere generale previsti dalla Società, ed indicati nella parte iniziale di questo Modello. Nel caso di violazioni riscontrate, l'ODV procederà ad individuare le sanzioni idonee che saranno comunque fatte applicare dall'organo amministrativo.

PARTE SPECIALE 7

ART. 25 QUATER E 25 QUINQUIES - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 583 bis c.p. si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

Tale ulteriore estensione dell'ambito di applicazione del decreto 231/01 è stato operato attraverso l'adozione della legge 7 del 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione o comunque di mutilazione degli organi genitali femminili.

La ratio della norma è quella di sanzionare quegli enti o strutture nelle quali il reato sopra descritto viene commesso.

Art. 583 bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

E' punito chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo si intendono come pratiche femminili la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Con riferimento ai delitti contro la personalità individuale, l'art. 5 della L. 228/03 ha aggiunto al decreto 231 l'art. 25 quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

All'art. 25 quinquies vi è stata poi una integrazione ad opera dell'art. 10 della L. 38/2006, contenente disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet.

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

E' punito chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di

soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha l'autorità sulla persona.

Art. 600 bis Prostituzione minorile

E' punito chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18 ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.164 euro.

Nel caso in cui il fatto di cui sopra sia commesso nei confronti di una persona che non abbia compiuto i 16 anni si applica la pena della reclusione da 2 a 5 anni.

Art. 600 ter Pornografia minorile

E' punito chiunque utilizzando minori di anni 18, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce i minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche. E' punito inoltre, chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18.

E' punito chiunque offre o cede ad altri anche a titolo gratuito il materiale pornografico di cui al primo comma.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico

E' punito chiunque consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18.

Art. 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli artt. 600 ter e 600 quater si applicano altresì quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere

situazioni non reali.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

E' punito chiunque organizzi o faccia propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

E' punito chiunque commetta tratta di persone che si trovino nella condizione di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni 18 o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 602 c.p. Acquisto o alienazione di schiavi

E' punito chiunque , fuori dei casi di cui all'art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni 18 ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Con riferimento ai reati fin qui evidenziati, le aree maggiormente a rischio di commissione di tali reati, sono di due tipi:

- a. Attività svolte dalla Società in Paesi a bassa protezione dei diritti della persona o la partnership con imprese che utilizzano manodopera non qualificata proveniente dai paesi di cui sopra;
- b. Conclusione di contratti con provider per la fornitura di contenuti digitali.

DESTINATARI

La presente parte è rivolta a tutti i Destinatari così come definiti nella parte generale di questo Modello.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che sebbene risultino tali da non costituire di per se fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- Utilizzare anche occasionalmente la società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

MISURE DI PREVENZIONE

- A. Deve essere richiesto a tutti i Collaboratori esterni, partners commerciali e Fornitori l'impegno al rispetto di tutti gli obblighi di legge in tema di tutela dei minori e delle donne, dei diritti sindacali e di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa;
- B. La selezione dei soggetti di cui al punto A deve essere fatta tenendo presente i principi indicati in questa sezione, in generale nel Modello e nel Codice Etico;
- C. E' fatto obbligo a tutti destinatari, nel caso rilevino situazioni anomale all'interno della Società in merito alle questioni di cui sopra, di darne immediata notizia all'ODV;
- D. La Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici aggiornati ed in grado di contrastare l'accesso ai siti con contenuti pedopornografici;
- E. Tutti i dipendenti della Società sono tenuti al rispetto delle norme contenute in questa Parte Speciale, nel Codice Etico e comunque nelle norme vigenti al fine di evitare la commissione di tali reati;

COMPITI DELL'ODV

I compiti dell'ODV in relazione alla osservanza del Modello sono:

- Monitorare ed aggiornare i protocolli per evitare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutarne la reale efficacia;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti necessari.

PARTE SPECIALE 8

ART. 25 SEXIES - REATI DI ABUSO DI MERCATO

Il TUF (Testo Unico sulla Finanza D. Lgs. 58 del 1998) ha allargato l'ambito di operatività del decreto 231/01 estendendolo anche a:

- reati di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato;
- nonché agli illeciti amministrativi di abuso di informazione privilegiata o manipolazione del mercato ogniqualvolta tali reati siano posti in essere da soggetti che abbiano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, o che esercitano anche di fatto tali funzioni, o comunque sono sottoposte ad uno dei soggetti di cui sopra, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Art. 184 TUF Abuso di informazioni privilegiate

Tale ipotesi di reato si configura in capo a chiunque, essendo entrato in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio:

- a. acquista o vende o compie altre operazioni direttamente o indirettamente per conto proprio o per conto terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime c.d. trading;
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto c.d. tipping;
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a c.d. tuyautage.

Art. 185 TUF Manipolazione del mercato

Tale ipotesi di reato si configura ogniqualvolta un soggetto diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La diffusione di informazioni false ricomprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti, ovvero in ipotesi di omissione.

Art. 187 quinquies TUF Responsabilità della società dipendente dagli illeciti

amministrativi in materia di abusi di mercato:

Questa disposizione ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato commessi nel loro interesse, anche se non esclusivo, o a loro vantaggio, da soggetti aziendali in posizioni apicali o a loro subordinati.

In particolare gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 187 bis e ter si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, evidenziando in tal modo il requisito del dolo.

Art. 187 bis TUF Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate

Art. 187 ter TUF Illecito amministrativo di manipolazione di mercato

In entrambi i casi è utile comprendere cosa debba intendersi per informazione privilegiata. Ai sensi dell'art. 181 TUF è privilegiata l'informazione che ha carattere preciso, non è stata resa pubblica, concerne direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a. si riferisce a un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a sui prezzi degli strumenti finanziari.

AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Per la tipologia di società - società in accomandita semplice - la commissione dei reati previsti nella presente parte speciale è del tutto ipotetica ed astratta, quanto meno fin quando la società non muterà la propria ragione sociale da società di persone a società di capitali.

Fatte queste premesse, tra le aree a rischio per la commissione di tali reati, occorrerà porre particolare attenzione a:

- gestione dell'informativa pubblica nei rapporti con gli investitori, con analisti finanziari, nella comunicazione delle informazioni ai media;
- gestione delle informazioni privilegiate, come ad esempio nuovi

servizi o mercati, dati contabili, operazioni previsionali, operazioni di fusione, scissione della Società e comunque ogni altra iniziativa o operazione rilevante;

- redazione degli atti e documenti destinati al pubblico per legge o per decisione della società medesima.

DESTINATARI

La commissione di tali reati si collega principalmente con la condotta dei soggetti in posizione apicale nelle aree potenzialmente a rischio, come anche alla condotta di consulenti e partners esterni.

E' necessario, quindi, che tutti i destinatari comprendano la reale valenza dei comportamenti contra legem e quindi adottino regole di condotta conformi alla legge a tutela loro e della società.

E' fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, tra le altre, le seguenti azioni o operazioni indicate a solo titolo esemplificativo:

- a. operazioni fittizie;
- b. artefazione del quadro delle operazioni;
- c. occultamento della proprietà;
- d. costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi;
- e. diffusione di false informazioni di mercato.

COMPITI DELL'ODV

Oltre ai compiti generici indicati nella parte generale, l'ODV dovrà:

- proporre che vengano emanati ed aggiornati i Protocolli relativi a comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione di reati e illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato;
- esaminare eventuali segnalazioni ed effettuare gli opportuni riscontri.

PARTE SPECIALE 9

ART. 25 SEPTIES - REATI CONTRO LA PERSONA E IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

In relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso in violazione delle norme sulla sicurezza e salute sul lavoro, si applica la sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 589 c.p. si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1 in relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a 1 anno.

In relazione al delitto di cui all'art. 590 c.p., terzo comma, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per una durata non superiore a 6 mesi.

Con Legge 123 del 2007 è stato introdotto nel decreto 231 l'art. 25 septies, per estendere la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi per violazione delle norme antinfortunistiche e della salubrità degli ambienti di lavoro.

L'intervento legislativo sul punto è fondamentale, perché innanzitutto estende la responsabilità anche ai reati di natura colposa, e poi perché allarga di molto il campo di azione del decreto 231.

Per quanto infatti ogni azienda possa adottare le misure necessarie previste dalle norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, non essendoci un elenco dettagliato di tutti i mezzi tecnici per prevenire gli infortuni, la linea di demarcazione tra responsabilità ed estraneità al reato è molto sottile.

E' utile altresì sottolineare che tutto il decreto 231 è impostato sul vantaggio che l'azienda abbia tratto dalla commissione del reato: nei reati di natura colposa questa dimostrazione risulterebbe quantomeno complicata, anche se la mancanza delle misure di sicurezza può determinare il vantaggio dei minori costi per l'azienda. In

attesa di ulteriori chiarimenti da parte del legislatore o giurisprudenziali, ci atterremo al dettato normativo.

E' utile sul punto che le norme richiamate in questa parte, i protocolli di seguito indicati e il sistema di prevenzione degli infortuni si integrino, in modo tale da fornire all'azienda tutte le necessarie informazioni circa i propri adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Di seguito saranno analizzati i singoli reati richiamati:

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 5 anni.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino ad euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 3 mesi a 1 anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni.

Per lesioni gravi si intendono quelle che causano l'insorgere di una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni e quelle che producono l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono gravissime le lesioni che determinano una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà nella favella, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Occorrerà principalmente effettuare un'attenta verifica delle condizioni di sicurezza e di salubrità degli ambienti di lavoro, l'esistenza dei documenti richiesti dalle norme vigenti in materia e l'effettiva messa in pratica di tutte le norme sulla

sicurezza.

L'obiettivo di questa parte speciale è quello di evitare la commissione di eventi negativi connessi con la mancanza del rispetto delle norme antinfortunistiche. Occorrerà quindi prevedere tutte le misure necessarie ad evitare la commissione di tali reati minimizzandone i rischi.

Sarà necessario, quindi:

- a. individuare i soggetti preposti al controllo della struttura e del rispetto delle norme;
- b. dettare principi di condotta generali e informarne tutti i Destinatari, con particolare riguardo verso coloro che rivestono ruoli attivi nella gestione della sicurezza sul lavoro;
- c. effettuare monitoraggi continui delle misure di sicurezza e verificarne l'effettiva rispondenza pratica così come l'aggiornamento continuo.

Bisognerà parimenti prestare attenzione alle attività di valutazione dei rischi, alle attività di primo soccorso, gestione degli appalti, alle attività di sorveglianza sanitaria.

In tema di sicurezza, la Società presta da tempo la massima attenzione, considerando la tutela del lavoratore non solo una serie di obblighi legislativi, ma anche un dovere morale.

In quest'ottica la Società promuove l'aggiornamento costante delle conoscenze tecniche in materia, nonché l'approfondimento del quadro normativo.

E' di primaria importanza anche l'aspetto della formazione e informazione del personale, che viene effettuata ciclicamente per tutti i dipendenti.

AREE A RISCHIO

Il punto di partenza per la valutazione dei rischi connessi con questo tipo di reati, è certamente il documento per la valutazione dei rischi previsto dall'attuale normativa.

Concretamente, le aree a maggior rischio risultano essere:

- gestione e formazione delle problematiche relative ai rischi per la sicurezza;
- gestione delle emergenze;
- cantieri mobili, attrezzature e loro effettiva efficacia;

- impianti e apparecchiature elettriche;
- segnaletica sui luoghi di lavoro;
- movimentazione manuale;
- utilizzo sul lavoro di sostanze pericolose, amianto, agenti esplosivi.

DESTINATARI

Ogni attività di impresa, per quanto possa essere ben strutturata ed organizzata ha in se una componente di rischio. La Società, come abbiamo già ribadito, è da sempre attenta a queste tematiche. Tuttavia, la possibilità che si verifichi un incidente c'è sempre: ecco perché questa parte speciale merita un'attenzione maggiore da parte della Società e di tutti i destinatari così come indicati nella parte generale.

E' utile, pertanto, che la Società qualifichi come illecito disciplinare ogni e qualsiasi violazione da parte dei dipendenti alle norme di sicurezza sul lavoro. I collaboratori esterni ed i partners commerciali devono comprendere appieno che il rispetto delle norme sulla sicurezza è non solo doveroso da parte loro all'interno dell'azienda, ma anche al di fuori di essa, e che non costituisce solo un obbligo giuridico ma altresì un dovere morale.

A questo proposito tutti i destinatari dovranno:

- a. evitare di porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che possano non solo integrare le fattispecie di reato di cui sopra, ma anche che possano potenzialmente diventarlo;
- b. rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni normative in tema di sicurezza, igiene e salubrità degli ambienti di lavoro;
- c. seguire scrupolosamente tutte le indicazioni ed i divieti indicati nella segnaletica, nei manuali sulla sicurezza e le comuni norme di buon senso nelle attività lavorative;
- d. partecipare a corsi di formazione sul tema della sicurezza ed attenersi alle indicazioni e prescrizioni date dal dirigente.

In questa fase è di fondamentale importanza il ruolo del Responsabile della sicurezza al quale spetta il compito di vigilare sull'adempimento delle prescrizioni normative e delle altre indicazioni fornite in merito.

COMPITI DELL'ODV

Quelli di carattere generale indicati nelle parti iniziali di questo Modello, oltre che la valutazione delle istruzioni standardizzate dei comportamenti cui attenersi, e lo svolgimento di verifiche periodiche sulla reale efficacia delle misure interne a prevenire la commissione di tali reati.

PARTE SPECIALE 10

ART. 25 OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

In relazione ai reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o altre utilità provengano da delitto per il quale è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non superiore a 2 anni.

Preliminarmente vanno fatte alcune considerazioni:

- la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio a carico dell'ente va escluso ogniqualvolta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa;
- se il dipendente o il dirigente acquistano beni che non hanno alcun legame con l'attività d'impresa, nulla potrà essere riconosciuto in capo alla società, e ove anche vi fosse un qualche legame la responsabilità non potrebbe essere riconosciuta automaticamente dovendo il giudice effettuare una valutazione caso per caso;
- Con riferimento alla commissione dei reati c.d. transnazionali richiamati nel decreto 231, tra i quali rientrano anche i reati oggetto della presente parte speciale, è utile fornirne la definizione in modo da poter effettuare le valutazioni del caso circa la possibilità di commissione di tali reati.
- Per reato transazionale l'art. 3 dell'aL. 146/06 intende:
- Il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, ed il reato:
 - Sia commesso in più di uno Stato;
 - Sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale del reato sia stata predisposta in un altro Stato;
 - Sia commesso in uno Stato ma in esso sia impegnato un gruppo criminale organizzato che operi in più Stati;

- Sia commesso in uno Stato ma abbia effetti anche in un altro Stato.

La società non opera in contesti transnazionali, non avendo appalti all'estero e nemmeno partnerships con soggetti che operano all'estero.

Pertanto la possibilità che vengano commessi tali reati è estremamente improbabile, a meno che non cambi del tutto l'assetto societario e le attività lavorative così come sono state finora svolte.

Art. 648 c.p. Ricettazione

E' punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere o occultare.

Presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto anteriore ma non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato nei confronti dell'autore del reato, giacché ai fini della responsabilità per ricettazione, basta che il fatto della provenienza delittuosa delle cose acquistate, ricevute o occultate, con la consapevolezza della loro illecita provenienza, risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione, anche se rimanga ignoto l'autore del delitto principale. Il termine acquisto va inteso in senso lato comprensivo di ogni negozio, oneroso o gratuito, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente e anche di qualsiasi modo che consenta a chi riceve la cosa di entrare in possesso della cosa stessa.

Art. 648 bis Riciclaggio

E' punito chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

E' punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La ratio alla base di queste fattispecie criminose è evitare che le organizzazioni criminali "ripulire" i proventi dei reati, e fare in modo che anche i reati conseguenti siano puniti in maniera efficace.

AREE A RISCHIO

Le aree a maggior rischio risultano essere quelle relative alle aree finanziarie o commerciali, soprattutto per operazioni con Paesi o Persone inseriti nelle Liste.

DESTINATARI

La presente parte speciale è destinata in maniera maggiore ai comportamenti della dirigenza, così come di eventuali partners esterni o collaboratori che agiscano in nome e per conto della Società.

Occorre, quindi, in via preliminare che tutti i destinatari siano consci della valenza dei comportamenti censurati, e del fatto che la Società non tollererà minimamente alcun comportamento anche astrattamente contra legem.

MISURE DI PREVENZIONE

E' fatto espresso divieto a tutti i destinatari di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano anche solo astrattamente integrare i reati di criminalità organizzata transazionale, riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita.

I soggetti in posizione apicale che operino nelle aree a rischio, dovranno:

- Effettuare un'attenta analisi preventiva sull'attendibilità commerciale e professionale di collaboratori esterni, partners commerciali e finanziari attraverso parametri bancari, di acquisizione di informazioni commerciali, sui soci e amministratori, sulla puntualità nei pagamenti nella piena coincidenza tra le parti;
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti in uscita;
- Trasparenza e tracciabilità delle operazioni di investimento soprattutto ove vi sia il coinvolgimento di partners esterni;

COMPITI DELL'ODV

- Proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione di reati;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli opportuni accertamenti in base alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE 11

ART. 25 NOVIES - VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171 comma 1 lett. a bis, e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 633/71, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Anche in questo caso, data la tipologia di attività della Società, si tratta di ipotesi di reato meramente astratte. Le fattispecie di cui all'art. 25 novies sono:

- a. Art. 171 co. 1 lett a) Messa a disposizione del pubblico di un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta;
- b. Art. 171 co. 3: reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;
- c. Art. 171 bis: Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- d. Art. 171 bis co. 2: Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati.

- e. Art. 171 ter: Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171 ter co. 1:
1. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 2. Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 3. Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a), b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione;
 4. Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 5. Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad

- accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
6. Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
 7. Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazioni di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure;
 8. Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'art. 102 quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- f. Art. 171 ter co. 2: Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte:
1. Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 2. Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore;
 3. Realizzazione delle condotte previste dall'art. 171 ter co.

- 1, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
4. Promozione o organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171 ter;
- g. Art. 171 septies: Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte dei produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno;
- h. Art. 171 octies: Fraudolente produzione, vendita, importazione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale;

AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Si ritiene sufficiente l'elencazione dei reati previsti e puniti in questa parte speciale, in quanto vista la tipologia di attività svolte dalla Società, è possibile escludere la commissione di tali reati da parte della stessa.

DESTINATARI

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti i Destinatari così come indicati in parte generale.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Si ritiene sufficiente la generale politica di prevenzione dei reati di cui al Codice Etico, che qui si richiama.

COMPITI DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione alla osservanza e all'efficacia del Modello per i reati indicati in questa parte speciale, sono quelli di carattere generale previsti dalla Società, ed indicati nella parte iniziale di questo Modello. Nel caso di violazioni riscontrate, l'ODV procederà ad individuare le sanzioni idonee che saranno comunque fatte applicare dall'organo amministrativo.

PARTE SPECIALE 12

ART. 25 DECIES - REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Art. 377 bis c.p.

E' punito chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

DESTINATARI

La commissione del predetto reato è alquanto ipotetica, tuttavia al fine di escludere qualsiasi rischio anche ipotetico di commissione, è sufficiente che tutti i destinatari siano consci della valenza negativa di questi comportamenti e seguano i principi di cui al Codice Etico.

COMPITI DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione alla osservanza e all'efficacia del Modello per i reati indicati in questa parte speciale, sono quelli di carattere generale previsti dalla Società, ed indicati nella parte iniziale di questo Modello. Nel caso di violazioni riscontrate, l'ODV procederà ad individuare le sanzioni idonee che saranno comunque fatte applicare dall'organo amministrativo.

PARTE SPECIALE 13

ART. 25 UNDECIES - REATI AMBIENTALI

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. Per la violazione dell'art. 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- b. Per la violazione dell'art. 733 bis la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
2. in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 152/06, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per i reati di cui all'art. 137:
 1. per la violazione dei commi 3 e 5 primo periodo e 13, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
 2. per la violazione dei commi 2 e 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;
 - b. per i reati di cui all'art. 256:
 1. per la violazione dei commi 1 lett a) e 6 primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
 2. per la violazione dei commi 1 lett. b, 3 primo periodo, e 5 la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
 3. per la violazione del comma 3, secondo periodo la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;
 - c. per i reati di cui all'art. 257:
 1. per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
 2. per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
 - d. per la violazione dell'art. 258 comma 4 secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
 - e. per la violazione dell'art. 259 comma 1, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
 - f. per il delitto di cui all'art. 260, la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, nel caso previsto dal comma 1 e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g. per la violazione dell'art. 260 bis, la sanzione pecuniaria da

- 150 a 250 quote nel caso previsto dai commi 6, e 7 secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8 secondo periodo;
- h. per la violazione dell'art. 279 comma 5, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 150/92, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a. per la violazione degli art. 1 comma 1, 2 commi 1 e 2, e 6 comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
 - b. per la violazione dell'art. 1 comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
 - c. per i reati del codice penale richiamati dall'art. 3 bis comma 1 della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1. la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2. la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a 2 anni di reclusione;
 - 3. la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a 3 anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 3 comma 6 della legge 549/93, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal d. lgs. 202/07 si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a. per il reato di cui all'art. 9 comma 1 la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
 - b. per i reati di cui agli articoli 8 comma 1 e 9 comma 2 la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
 - c. per il reato di cui all'art. 8 comma 2 la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2 lett. b sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256 comma 4

del decreto legislativo 152/06.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2 lett. a) n. 2, b) n. 3 ed f) e al comma 5 lett. b e c, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del decreto 231/01 per una durata non superiore ai 6 mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del decreto legislativo 152/06 e all'art. 8 del d. lgs. 202/07, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del d. lgs. 231/01.

ART. 26 Delitti tentati

Le sanzioni pecuniarie o interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

ART. 727 BIS C.P. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di specie animali o vegetali selvatiche protette

E' punito chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

ART. 733 BIS C.P. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

ART. 137 D. LGS. 137/06 Sanzioni penali in tema di scarichi

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo

che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro. (comma così modificato dall'art. 1 della legge n. 36 del 2010)

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non

pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine

di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

ART. 256 D. LGS. 152/06:Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

ART. 257 D. LGS. 152/06 Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

ART. 258 D. LGS. 152/06 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

ART. 259 D. LGS. 152/06 Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

ART. 260 D. LGS. 152/06 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

ART. 260-BIS D. LGS. 152/06 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da

duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro

novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la

pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. (comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2011)

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

ART. 279 D. LGS. 152/06: 279 Sanzioni

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta

del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

L. 549/93, art. 3: Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna

consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Artt. 8 e 9 comma 1 L. 202/07 su Inquinamento prodotto dalle navi:

Art. 8 Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente parte speciale è quella che può rappresentare il rischio maggiore di commissione di reati, poiché la Società opera proprio nel settore dei rifiuti, in particolare nella raccolta e trasporto dei rifiuti liquidi. Sono altresì a rischio le partnerships con altre società che operino nel settore, o in aree c.d. a rischio.

DESTINATARI

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti aziendali della società, ma anche dai consulenti esterni e partners.

MISURE DI PREVENZIONE

E' fatto espresso divieto a carico dei destinatari di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate, o che possano potenzialmente diventarlo;
- Utilizzare anche occasionalmente la società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

PROTOCOLLI

- La società dovrà effettuare controlli sistematici sulle aree di pertinenza per evitare il deposito incontrollato di rifiuti su tali aree;
- Il personale tutto dovrà essere correttamente e periodicamente informato circa gli adempimenti normativi e le modifiche legislative in tema di gestione dei rifiuti;
- Gli esponenti aziendali che intervengono nelle aree c.d. a rischio, nella stipula di contratti, convenzioni o partnerships, sia con soggetti pubblici che privati dovranno prestare la massima attenzione nella verifica del possesso delle autorizzazioni ambientali da parte dei soggetti terzi con cui vi sia una collaborazione o rapporti di lavoro;

- La società dovrà prestare la massima attenzione alla scadenza delle autorizzazioni e predisporre i rinnovi con congruo anticipo.
- Chi opera in nome e per conto della società deve essere cosciente della gravità dei comportamenti censurati, e segnalare eventuali presunte violazioni all'ODV.
- Nel caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei partners e dei collaboratori esterni, l'ODV emetterà una raccomandazione per gli organi direttivi della società.

COMPITI DELL'ODV

In merito alla presente parte speciale l'ODV dovrà:

- a. Proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative al comportamento da seguire nell'ambito delle aree c.d. a rischio;
- b. Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- c. Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE 14

ART . 25 DUODECIES – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Art. 22, comma 12-*bis* D.Lgs. 286/98

Punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, laddove:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale

Art. 630-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Punisce chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Con riferimento ai reati fin qui evidenziati, considerate le procedure di assunzione del personale previste dalla società, le aree maggiormente a rischio di commissione di tali reati, sono connesse all'affidamento di opere e/o servizi a società terze.

DESTINATARI

La presente parte è rivolta a tutti i Destinatari così come definiti nella parte generale di questo Modello.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che sebbene risultino tali da non costituire di per se fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- Utilizzare anche occasionalmente la società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

MISURE DI PREVENZIONE

- Deve essere richiesto a tutti i Collaboratori esterni, partners commerciali, fornitori e appaltatori l'impegno al rispetto di tutti gli obblighi di legge in tema di tutela dei lavoratori e delle norme sull'ingresso e la permanenza sul territorio italiano di cittadini stranieri.
- La selezione dei soggetti di cui al punto che precede deve essere fatta tenendo presente i principi indicati in questa sezione, in generale nel Modello e nel Codice Etico;
- E' fatto obbligo a tutti destinatari, nel caso rilevino situazioni anomale all'interno della Società in merito alle questioni di cui sopra, di darne immediata notizia all'ODV;
- Tutti i dipendenti della Società sono tenuti al rispetto delle norme contenute in questa Parte Speciale, nel Codice Etico e comunque nelle norme vigenti al fine di evitare la commissione di tali reati.

COMPITI DELL'ODV

I compiti dell'ODV in relazione alla osservanza del Modello sono:

- Monitorare ed aggiornare i protocolli per evitare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutarne la reale efficacia;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti necessari.

CODICE ETICO

1 INTRODUZIONE

Il Codice Etico esprime l'insieme dei doveri e delle responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali in genere della Società. I destinatari del Codice Etico sono, gli Esponenti aziendali, i Collaboratori esterni, i Partners e comunque tutti quei soggetti che operano sotto la direzione e vigilanza della Società, nonché gli azionisti della Società stessa.

I principi e le norme di comportamento del Codice Etico arricchiscono i processi decisionali, la formazione professionale ed orientano i comportamenti della Società; tali norme e principi sono vincolanti, nell'ambito dello svolgimento delle Attività Aziendali, per i Destinatari e si richiede che lo siano anche per gli Interlocutori Esterni.

Il Codice Etico si compone:

- di principi generali sulle relazioni tra la Società ed i Destinatari, tra i Destinatari al loro interno, e nei rapporti con gli Interlocutori Esterni; tali principi definiscono i valori di riferimento nelle Attività Aziendali della Società;
- di criteri di condotta che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali la Società ed i Destinatari sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- di meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Codice Etico ed indispensabili a garantire il suo continuo miglioramento.

1.2 Adozione del Codice Etico nell'Ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

La Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle Attività Aziendali e di prevedere una responsabilità etica dei Destinatari, ha adottato questo Codice per mezzo di apposita delibera dell' Organo Amministrativo.

L'approvazione del Codice Etico avviene nell'ambito della adozione da parte della Società del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, di cui il Codice Etico è parte integrante.

1.3 Rispetto delle Norme

La Società e tutti i Destinatari si impegnano a rispettare: tutte le leggi e le norme vigenti in ciascun Paese o contesto ove la Società esercita le proprie Attività Aziendali, il Codice Etico e i regolamenti interni di volta in volta applicabili.

Qualsiasi comportamento posto in violazione delle Norme, cui possa conseguire un rischio di coinvolgimento della Società, deve essere immediatamente interrotto e comunicato all'ODV.

1.4 Un Approccio Cooperativo e di Trasparenza

La Società aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia e di trasparenza all'interno del Gruppo alla quale appartiene, tra ciascuna Società ed i Destinatari, tra i Destinatari al loro interno, e nei rapporti con gli interlocutori esterni della Società questi ultimi definiti quali le categorie di individui, gruppi, associazioni o istituzioni private e pubbliche, ivi inclusi, senza limitazione, clienti e fornitori, il cui apporto in termini commerciali, amministrativi e finanziari in genere è richiesto per realizzare l'oggetto sociale della Società o che hanno comunque un interesse o un ruolo in gioco nel suo perseguimento.

1.5 Comportamenti non Etici

Nella condotta degli Affari Aziendali i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra le Società, tra le stesse ed i Destinatari, tra i Destinatari al loro interno, e con gli Interlocutori Esterni delle Società; non sono etici, e favoriscono l'assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti della Società i comportamenti di chiunque cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza.

1.6 Il Valore della Reputazione e dei Doveri Fiduciari

La buona reputazione è una risorsa essenziale e all'esterno favorisce gli investimenti degli azionisti, la fedeltà dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori, e la efficacia nei rapporti con gli Interlocutori Esterni, ed all'interno, essa consente di prendere e attuare le decisioni senza frizioni tra i Destinatari e di organizzare il lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell'autorità.

Il Codice Etico è uno degli elementi propedeutici alla buona reputazione della Società e se ne propone pertanto la sua effettiva osservanza come uno dei termini essenziali di paragone in base al quale giudicare la reputazione della Società stessa.

1.7 Il Valore della Reciprocità

Questo Codice è improntato alla cooperazione in vista di un reciproco vantaggio delle parti coinvolte, nel rispetto del ruolo di ciascuno. La Società richiede perciò che ciascuno dei Destinatari e degli Interlocutori Esterni agisca secondo principi e regole ispirate ad un'analogia idea di condotta etica.

2 PRINCIPI GENERALI

2.1 Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i Destinatari e con gli Interlocutori Esterni, incluse senza limitazione, la scelta dei clienti da servire, i rapporti con gli azionisti, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni, la Società evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.

2.2 Correttezza in Caso di Potenziali Conflitti di Interesse

Nella conduzione delle Attività Aziendali devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Con ciò si intende sia il caso in cui un Destinatario persegua un

interesse diverso dalle direttive della Società e dal bilanciamento degli interessi degli azionisti o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari della Società, sia il caso in cui i rappresentanti degli Interlocutori Esterni agiscano in contrasto con i doveri fiduciari o istituzionali legati alla loro posizione.

2.3 Riservatezza

La Società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e fermi comunque i limiti di legge.

I Destinatari sono inoltre tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

2.4 Relazioni con gli Azionisti

L'azionista non è solo una fonte di finanziamento, ma un soggetto con opinioni e preferenze morali di vario genere e per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere societarie, egli necessita di tutte le informazioni rilevanti disponibili.

La Società crea le condizioni affinché la partecipazione degli azionisti alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole e promuove la parità di informazione e tutela l'azionista da azioni intentate da coalizioni di soci volte a far prevalere i loro interessi particolari; la Società si adopera, inoltre, affinché le performance economico-finanziarie siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore dell'impresa al fine di remunerare adeguatamente il rischio che gli azionisti assumono con l'investimento dei propri capitali.

2.5 Valore delle Risorse

La Società si impegna a valorizzare le proprie risorse necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed in funzione di tale scopo la Società promuove il valore delle risorse per migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute.

2.6 Equità dell'Autorità

Nei rapporti contrattuali ed organizzativi che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche all'interno della Società, chiunque si trovi in posizione gerarchicamente superiore si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitando ogni abuso. In particolare, la Società garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.

2.7 Integrità Morale della Persona

La Società si impegna a tutelare l'integrità morale dei Destinatari, offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri; non sono pertanto in alcun modo tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

2.8 Trasparenza e Completezza delle Informazioni

I Destinatari sono tenuti a dare informazioni complete, corrette, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli interlocutori, di qualsivoglia genere, siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. Nella formulazione dei rapporti contrattuali, la Società ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.

2.9 Diligenza e Accuratezza nell'Esecuzione dei Compiti e dei Contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti; la Società si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

2.10 Correttezza ed Equità nella Gestione dei Rapporti Contrattuali

È da evitare che chiunque operi in nome e per conto della Società cerchi di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.

2.11 Qualità dei servizi e dei prodotti

La Società orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, ed in tal senso la Società indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.

2.12 Concorrenza leale

La Società intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante e si impegna a denunciare agli organi competenti, mediante strumenti di reporting adeguati, tutte le pratiche volte a ridurre la libera concorrenza nel mercato.

2.13 Responsabilità verso la Collettività

La Società è consapevole dell'influenza che le proprie attività possono avere sulle condizioni e sul benessere generale della collettività ed in tal senso opera attraverso un rigoroso programma di autocontrollo e di rispetto del Codice Etico.

2.14 Tutela Ambientale

La Società si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, in materia ambientale, in ogni Paese ove si svolga la sua attività.

2.15 Utilizzo delle Risorse Finanziarie

La Società richiede a tutti i soggetti che utilizzino risorse finanziarie della Società stessa di agire secondo criteri improntati a legalità e correttezza, e ad informare, quando necessario o ragionevolmente opportuno, l'ODV sull'uso di esse.

3 CRITERI DI CONDOTTA

3.1 Trattamento delle Informazioni

Qualsiasi informazione afferente l'Attività Aziendale, i Destinatari e gli Interlocutori Esterni deve essere trattata nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati a quel livello di protezione previsto per ciascuna dalle norme di legge ed a tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni; in particolare la Società:

- definisce un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti e adotta opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento;
- sottopone i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

3.2 Regali, Omaggi e Benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo, omaggio o beneficio che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società ed in particolare è vietata qualsiasi forma di regalo, omaggio o beneficio a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Tale norma, che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine, concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti; si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio. In ogni caso La Società si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

I regali offerti (ad esclusione di quelli di modico valore) devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione.

I Destinatari che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza e provvede, se lo ritiene necessario, a far notificare al mittente la politica della Società in materia.

3.3 Comunicazione all'Esterno

La comunicazione della Società verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione ed in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi; ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni price sensitive ed i segreti industriali. E' evitata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di comunicazione.

Criteri di condotta nelle relazioni con i collaboratori

3.4 Selezione del Personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati; le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. La Direzione del personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione ed assunzione.

3.5. Costituzione del Rapporto di Lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare ed alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate e chiare informazioni relative a:

- a) caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- b) elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo di lavoro applicabile;
- c) norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa;
- d) un estratto del Codice Etico della Società.

3.6 Gestione del Personale

Con riferimento alla gestione del personale, trovano, senza pregiudizio per la applicazione delle regole generali poste dal presente Codice Etico, i seguenti principi:

- a) la Società evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei collaboratori e nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori e/o su considerazioni di merito;
- b) l'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità;
- c) la valutazione dei collaboratori è effettuata in maniera allargata coinvolgendo i responsabili, la Direzione del personale e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato;
- d) nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, la Direzione del personale opera per impedire forme di nepotismo;
- e) i responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori ed in quest'ambito, riveste particolare importanza la comunicazione da parte dei responsabili dei punti di forza e di debolezza del collaboratore, in modo che quest'ultimo possa tendere al miglioramento delle proprie competenze anche attraverso una formazione mirata;
- f) la Società mette a disposizione di tutti i collaboratori strumenti informativi e formativi, con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze;
- h) ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro;

- i) costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico;
- l) è assicurato il coinvolgimento dei collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali e ciascun collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione ed indipendenza di giudizio;
- m) l'ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente al responsabile di formulare le decisioni finali; il collaboratore deve, comunque, concorrere sempre all'attuazione delle attività stabilite.

3.7 Interventi sull' Riorganizzazione del Lavoro

Nel caso di riorganizzazione del lavoro è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale.

3.8 Sicurezza e Salute

La Società si impegna a rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul luogo di lavoro e per realizzare tale obiettivo, si impegna a diffondere e a consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori; la Società inoltre opera per preservare, soprattutto con azioni preventive la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3.9 Tutela della Privacy

La privacy dei collaboratori è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che la Società richiede ai Destinatari e le relative modalità di trattamento e conservazione, essendo esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata dei collaboratori. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun collaboratore, delle norme

a protezione della privacy; nel caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi della del D. Lgs. 196 del 2003, la Società adotta tutte le precauzioni necessarie e gli adempimenti prescritti dalla legge.

3.10 Integrità e Tutela della Persona

La Società si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e per questo motivo essa salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona. Il collaboratore della Società che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, può segnalare l'accaduto al diretto responsabile, che riferirà all'ODV per la valutazione dell'effettiva violazione del Codice Etico. Le disparità, non motivate dalle ragioni di cui sopra, non sono tuttavia considerate discriminazione se giustificate o giustificabili sulla base di criteri oggettivi.

3.11 Doveri dei Collaboratori

Senza pregiudizio per l'osservanza della generalità delle regole contenute nel presente Codice Etico, i doveri dei collaboratori della Società si conformano ai seguenti principi:

- a)** Il collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste;
- b)** Il collaboratore deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza, delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità ed è tenuto ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta;

- c)** i collaboratori della Società sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;
- d)** nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi il collaboratore è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile, il quale, secondo le modalità previste, informa l'ODV, che ne valuta caso per caso l'effettiva presenza;
- e)** il collaboratore è tenuto, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano concretamente apparire in conflitto di interessi con la Società;
- f)** ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni collaboratore deve: utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati, prestando particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie della Società di cui sia in possesso ed evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- g)** ogni collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le unità preposte di eventuali rischi o eventi dannosi per la Società;
- h)** la Società si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni ed infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti;
- i)** per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a: adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici; utilizzare i mezzi informatici della Società allo scopo di migliorare le proprie conoscenze tecniche; evitare l'uso dei mezzi informatici della Società per visitare I siti internet dal basso contenuto morale, o usare tali mezzi per diffondere informazioni personali, riservate e qualsiasi altro materiale della Società.

Criteria di Condotta nelle Relazioni con i Clienti

3.12 Imparzialità e Correttezza nei Rapporti con i Clienti

La Società si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti. La contrattazione con i clienti avviene in linea con il principio normativo della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche e nella pronta comunicazione di eventuali modifiche alle condizioni generali di contratto poste dalla Società, ivi incluse, senza limitazione, le eventuali variazioni economiche e tecniche dell'oggetto della prestazione derivanti da qualsiasi causa; sono peraltro ed in ogni caso da evitare pratiche elusive o comunque scorrette.

3.13 Comunicazioni ai Clienti

Le comunicazioni ai clienti della Società, compresi i messaggi pubblicitari ed il contenuto del sito internet aziendale, sono:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
- complete, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente;
- veri e non ingannevoli quanto al contenuto ed allo strumento di comunicazione.

3.14 Stile di Comportamento dei Collaboratori

Lo stile di comportamento della Società e dei propri collaboratori nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

3.15 Controllo della Qualità

La Società si impegna a garantire adeguati standard di qualità dei servizi/prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti e a monitorare periodicamente la qualità percepita.

3.16 Coinvolgimento della Clientela

La Società si impegna a dare sempre riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte dei clienti e delle associazioni a loro tutela, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi ed è cura della Società informare i clienti del ricevimento delle loro comunicazioni e dei tempi necessari per le risposte che, comunque, dovranno essere brevi.

3.17 Gestione delle Posizioni Creditorie

La Società si impegna a non abusare delle proprie posizioni creditorie verso i propri clienti, al fine di trarne vantaggio o qualsiasi altra utilità.

Nel recupero del credito, la Società agisce secondo criteri oggettivi e documentabili. Nella misura massima compatibile con gli interessi aziendali, favorisce la risoluzione amichevole di eventuali controversie.

I Criteri di Condotta nelle Relazioni con i Fornitori

3.18 Scelta del Fornitore

Ferma la applicazione delle regole generali poste nel presente Codice Etico, i processi di acquisto sono improntati in linea con i seguenti criteri:

- a)** la ricerca del massimo vantaggio competitivo per la Società, la concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, la lealtà e l'imparzialità;
- b)** In particolare, i collaboratori addetti a tali processi sono tenuti a non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili, ed assicurare una concorrenza sufficiente;
- c)** per alcune categorie merceologiche, la Società dispone di un albo fornitori i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriera di accesso;
- d)** sono requisiti di riferimento: la disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how; l'esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche della Società lo prevedano, di sistemi di qualità aziendali adeguati;
- e)** la Società si riserva il diritto, senza pregiudizio nei confronti di altri possibili fornitori, di instaurare rapporti privilegiati con tutti soggetti che adottino degli

impegni e delle responsabilità etiche in sintonia con quelli adottati dalla Società nel presente Codice Etico.

3.19 Integrità e indipendenza nei Rapporti con i Fornitori

La Società si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri fornitori. La contrattazione con i fornitori avviene in linea con il principio normativo della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche e nella pronta comunicazione di eventuali modifiche alle condizioni generali di contratto poste dalla Società, ivi incluse, senza limitazione, le eventuali variazioni economiche e tecniche dell'oggetto della prestazione derivanti da qualsiasi causa; sono peraltro ed in ogni caso da evitare pratiche elusive o comunque scorrette.

Le relazioni con i fornitori sono oggetto di un costante monitoraggio da parte della Società e dei suoi organi preposti e la stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando ove possibile forme di dipendenza.

La conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali di gara e contrattuali per la durata di tre anni, fermo restando un maggior termine previsto dalla legge applicabile.

Criteri di condotta nelle relazioni con la collettività

3.20 Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni

La Società non finanzia partiti o associazioni con finalità politiche sia in Italia che all'estero, i loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici. La Società non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi.

E' tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti in base ai seguenti criteri:

- finalità riconducibile all'oggetto sociale della Società;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- l'espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti nell'ambito della Società.

3.21 Contributi e Sponsorizzazioni

La Società può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e che abbiano respiro nazionale o, in ogni caso, che coinvolgano un notevole numero di cittadini.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, e dell'arte, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la Società può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, la Società presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

3.22 Rapporti Istituzionali

Ogni rapporto con le istituzioni anche internazionali è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti della Società, a rispondere a richieste informali e ad atti di sindacato ispettivo o comunque a rendere nota la posizione su temi rilevanti per la Società.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice della Società.

3.23 Antitrust e Organi Regolatori

La Società dà piena e scrupolosa osservanza alle regole antitrust ed alle disposizioni emanate dalle Authority regolatrici del mercato ed è tenuta a comunicare tutte le iniziative di rilevanza antitrust da essa intraprese. La Società non rifiuta, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dall'autorità antitrust e agli altri organismi regolamentari nelle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie. Per garantire la massima trasparenza, la Società si impegna a non trovarsi con dipendenti di qualsiasi Authority e loro familiari in situazioni di conflitto di interessi.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE

4.1 Organismo di Vigilanza

Con la approvazione del Modello di cui il Codice Etico è parte integrante, è stato istituito l'ODV, organo interno della Società a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e curarne l'aggiornamento.

4.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Codice Etico

Tra compiti dell'ODV, le cui funzioni ed attribuzioni specifiche sono elencate nel Modello, vi sono i seguenti:

- a)** vigilanza dell'effettività del Modello con verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- b)** disamina in merito alla adeguatezza del Modello, ossia della sua reali capacità di prevenire, in linea di massima, comportamenti contrari alle disposizioni del Modello;
- c)** analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- d)** aggiornamento ed adeguamento del Modello in ragione dello sviluppo della disciplina normativa applicabile con riferimento alla conduzione delle Attività Aziendali;
- e)** verifica delle situazioni di violazione e predisposizione di un sistema di misure sanzionatorie da adottarsi da parte della Società;
- f)** esprimere pareri vincolanti per la Società in merito alle revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali allo scopo di garantirne la coerenza con il Modello (e quindi con il Codice Etico).

4.3. Comunicazione e formazione

E' compito dell'ODV assicurarsi che il Codice Etico sia portato alla conoscenza di tutti i Destinatari e nella misura massima possibile degli Interlocutori Esterni. In tal senso la Società predispone apposite ed idonee attività di comunicazione (tra le quali, ad es., consegna di una copia del Codice Etico a tutti i Destinatari,

predisposizione di apposita sezione del sito internet). Allo scopo di favorire la corretta comprensione del Codice Etico, la funzione del personale della Società organizza un piano di formazione ed informazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme del Codice Etico.

4.4. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare direttamente, senza obbligo di passare per via gerarchica, all'ODV, situazioni, fatti o atti che, nell'ambito della Attività Aziendale, si pongano in violazione con le disposizioni del Codice Etico.

4.5. Violazioni del Codice Etico

L'ODV accerta le violazioni del Codice Etico e comunica, con sufficiente dettaglio di informazioni, le proprie risultanze all'Organo amministrativo della Società per l'adozione dei provvedimenti o delle sanzioni del caso.